

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4524**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(D'ALEMA)

**dal Ministro della giustizia**

(DILIBERTO)

**e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(SALVI)

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio  
e della programmazione economica**

(AMATO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 2000**

—————

Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2000, n. 54,  
recante autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare  
contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impegnati  
in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione  
della normativa sul giudice unico di primo grado

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di garantire il buon avvio delle recenti, importanti riforme di natura ordinamentale (istituzione del giudice unico di primo grado) e di natura processuale (introduzione in Costituzione dei principi del «giusto processo») determina la necessità di non privare gli uffici giudiziari del rilevantissimo apporto attualmente assicurato dalla esecuzione di progetti da parte dei lavoratori socialmente utili. Di qui la straordinaria necessità ed urgenza, alla vigilia della scadenza dei progetti in corso e contestualmente alla adozione di misure integrative in materia di lavori socialmente utili, di assicurare la migliore funzionalità degli uffici giudiziari mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di diciotto mesi, con coloro che già vi operano come soggetti impegnati in lavori socialmente utili ed in progetti di utilità collettiva. Ciò consentirebbe agli uffici giudiziari, impegnati in una faticosa opera di riorganizzazione interna, di poter continuamente ancora avvalersi, per un ragionevole periodo, di persone di ormai consolidata preparazione che, avendo lavorato negli uffici giudiziari da oltre tre anni, hanno ormai acquisito una esperienza professionale specifica difficilmente conseguibile in tempi brevi.

Si tratta peraltro di lavoratori che in quasi quattro anni di progetti presso gli uffici giu-

diziari hanno raccolto diffusi apprezzamenti e per i quali una soluzione occupazionale più stabile e garantita rappresenta certamente un approdo meritato.

La soluzione tecnica prescelta è analoga a quella attuata dal Ministero per i beni e le attività culturali con la legge 16 dicembre 1999, n. 494, in ragione, in quel caso, delle particolari necessità di personale per l'apertura dei musei connesse alle celebrazioni per l'anno santo.

L'articolo 1 prevede, dunque, l'autorizzazione per il Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, per non più di 1850 unità e per un massimo di diciotto mesi, con soggetti impegnati in lavori socialmente utili per effetto della convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, ovvero con lavoratori impegnati in progetti di utilità collettiva realizzati dalle corti d'appello della Sicilia, su autorizzazione del Ministero della giustizia in forza dell'articolo 12 della legge della regione Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modificazioni.

L'articolo 2 indica la copertura degli oneri finanziari, per la quale si rinvia alla allegata relazione tecnica.

## RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento in esame, al fine di dare piena attuazione al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, prevede che il Ministero della giustizia possa stipulare contratti a tempo determinato fino ad un massimo di 1.850 unità per soggetti impegnati in lavoro socialmente utili, ovvero con lavoratori impegnati in progetti di utilità collettiva realizzati dalle corti di appello della Sicilia.

Il costo è stato determinato a far data dalle naturali scadenze dei progetti, per la durata del contratto prevista in diciotto mesi.

La valutazione è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:

<i>Anno</i>	<i>2000</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>
Anni persona . . . . .	748	1.791	239
Retribuzione media annua . . . . . (stipendio + IIS + ind. amm. + rateo 13 <sup>a</sup> )	35.570.000	35.600.000	35.618.000
INPS a carico dell'amministrazione . . . . .	21,78%	22,28%	22,28%
IRAP . . . . .	8,5%	8,5%	8,5%

## CALCOLO

*Anno 2000*

Retribuzioni (retribuzione media annua x anni persona):

35.570.000 x 748 = 26.606.360.000

Contributi INPS:

26.606.360.000 x 21,78% = 5.794.865.000

IRAP:

26.606.360.000 x 8,5% = 2.261.541.000

TOTALE ANNO 2000 . . . 34.663 milioni di lire

*Anno 2001*

Retribuzioni (retribuzione media annua x anni persona):

35.600.000 x 1.791 = 63.759.600.000

Contributi INPS:

63.759.600.000 x 22,28% = 14.205.638.000

IRAP:

63.759.600.000 x 8,5% = 5.419.515.000

TOTALE ANNO 2001 . . . 83.385 milioni di lire

*Anno 2002*

Retribuzioni (retribuzione media annua x anni persona):

35.618.000 x 239 = 8.512.702.000

Contributi INPS:

8.512.702.000 x 22,28% = 1.896.630.000

IRAP:

8.512.702.000 x 8,5% = 723.580.000

TOTALE ANNO 2002 . . . 11.133 milioni di lire

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 marzo 2000, n. 54, recante autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impegnati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto-legge 10 marzo 2000, n. 54, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
n. 60 del 13 marzo 2000*

**Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impegnati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in relazione alle pressanti esigenze connesse alla fase di prima attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, di non privare gli uffici giudiziari dello specifico apporto professionale assicurato dai lavoratori socialmente utili o impegnati in progetti di utilità collettiva che attualmente vi operano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per far fronte alla necessità e alla urgenza di garantire la piena attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, il Ministero della giustizia può provvedere, alla data di scadenza dei progetti in corso, alla stipulazione di contratti a tempo determinato per 18 mesi, fino ad un massimo di 1.850 per soggetti impegnati in lavori socialmente utili per effetto della convenzione stipu-

lata tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, ovvero con lavoratori impegnati in progetti di utilità collettiva realizzati dalle corti d'appello della Sicilia, su autorizzazione del Ministero della giustizia in forza dell'articolo 12 della legge della regione siciliana 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modificazioni. Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997.

#### Articolo 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 34.663 milioni per l'anno 2000, in lire 83.385 milioni per l'anno 2001 e in lire 11.133 milioni per l'anno 2002, si provvede:

a) quanto a lire 23.878 milioni per l'anno 2000, a lire 83.385 milioni per l'anno 2001 e a lire 11.133 milioni per l'anno 2002, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 allo scopo utilizzando: l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per lire 16.878 milioni, per lire 83.385 milioni e per lire 11.133 milioni rispettivamente per gli anni 2000, 2001 e 2002; l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quello relativo al Ministero delle finanze rispettivamente per lire 2.000 milioni e per lire 5.000 milioni per l'anno 2000;

b) quanto a lire 10.785 milioni per l'anno 2000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 2000.

CIAMPI

D'ALEMA – DILIBERTO – SALVI –  
AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

